



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 13/05/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Espone la ricorrente di aver sottoscritto, in data 8 aprile 2010, una richiesta di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico. L'intermediario comunicava, il 12 aprile, la propria accettazione. L'importo finanziato era pari a euro 2.950,00, da restituire in 36 rate mensili di euro 95,19 ciascuna.

Con messaggio telefax del 18 aprile 2010, la cliente comunicava al venditore dell'elettrodomestico di volere recedere dal contratto. Ella confermava tale intendimento con raccomandata inviata il 21 maggio 2010.

Seguiva lettera del 3 giugno 2010, con cui la ricorrente comunicava direttamente alla società finanziaria di avere già esercitato il diritto di recesso dal contratto di compravendita, evidenziando che «*Un contratto di credito, quale il finanziamento che è sorto contestualmente al contratto principale, nel caso di risoluzione di quest'ultimo, si intende risolto di diritto senza alcuna penalità*». Denunciando, peraltro, la nullità dello stesso contratto di finanziamento per la

mancata indicazione del diritto di recesso, invitava la resistente a non dare seguito a richieste di pagamento.

La finanziaria offriva riscontro con nota del 5 luglio 2010, sottolineando di avere già provveduto all'erogazione dell'importo oggetto del finanziamento. Evidenziava, altresì, che, solo dopo avere ricevuto la comunicazione del fornitore relativa all'esercizio del recesso, avrebbe provveduto *«ad annullare il contratto in oggetto»*. A mezzo di ulteriore nota del 22 settembre 2010, la società finanziaria comunicava alla ricorrente di avere appreso, a seguito di contatti con il venditore, della infondatezza delle contestazioni mosse, e, pertanto, invitava la cliente ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte col contratto di finanziamento.

Ricorreva la consumatrice, in data 29 settembre 2010, all'ABF per ottenere la *«risoluzione del contratto di finanziamento»*, nonché la *«sospensione rate di mutuo a carico»* e *«la richiesta del pagamento di tali somme al venditore»*.

Con controdeduzioni del 3 dicembre 2010, l'intermediario replicava rilevando che la ricorrente non aveva ancora provveduto al pagamento di alcuna rata. In linea preliminare, eccepiva la pendenza dinanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di un procedimento avente a oggetto la vicenda sottoposta all'attenzione di questo Collegio, e che, stante la comunanza della questione al venditore, il ricorrente avrebbe dovuto indirizzare le proprie doglianze anche a quest'ultimo mediante l'instaurazione di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria. Nel merito delle censure mosse dalla cliente, sottolineava che l'art. 67, comma 6, del Codice del Consumo subordina la risoluzione del contratto di finanziamento alla *«validità del diritto di recesso esercitato»* e alla *«comunicazione, da parte del venditore, dell'intervenuto esercizio del diritto di recesso al soggetto finanziatore»*. Tuttavia, questa seconda condizione non si era verificata, né la resistente aveva ricevuto la restituzione dell'importo erogato. Contestava, infine, che la mancata indicazione del diritto di recesso fosse causa di nullità del contratto di finanziamento. Per tali ragioni, concludeva domandando, in via preliminare, la sospensione del presente procedimento all'esito di quello pendente dinanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e, in ogni caso, il rigetto del ricorso con ordine alla ricorrente di pagare le rate previste per il rimborso del finanziamento.

Con note del 4 maggio 2011, infine, la ricorrente, contestando il contenuto delle controdeduzioni depositate dalla resistente, evidenziava che il procedimento

amministrativo dinanzi all'Autorità Garante si era frattanto concluso, nonché di avere restituito al venditore il bene acquistato.

Diritto

L'attenzione deve essere, anzitutto, concentrata sulle eccezioni preliminari sollevate dalla resistente. Esse investono la pendenza di un procedimento amministrativo dinanzi all'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato, e la necessità che la ricorrente azionasse le proprie pretese dinanzi all'autorità giudiziaria poiché tali da investire anche la posizione del fornitore/venditore.

Entrambe le eccezioni debbono essere superate.

Quanto alla prima, osserva il Collegio che il procedimento dinanzi a un'autorità indipendente, stante la sua natura amministrativa, non può rientrare nelle ipotesi di *«controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge»* di cui alla sez. I, § 4 delle disposizioni sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. In ogni caso, dall'esame della documentazione versata agli atti, emerge che il predetto procedimento amministrativo si è concluso.

Né – con riguardo specifico alla seconda delle dette eccezioni – la circostanza che la vicenda possa interessare un terzo estraneo al presente procedimento è da considerare causa di inammissibilità del ricorso.

Può, quindi, passarsi all'esame dei profili di merito delle censure mosse dalla ricorrente. Esse concernono due profili: l'estinzione del contratto di finanziamento collegato alla compravendita di un elettrodomestico, e la nullità del primo per mancanza delle necessarie indicazioni in tema di diritto di recesso del cliente.

Quanto alla prima, giova svolgere qualche considerazione introduttiva sul regime che regola i rapporti tra compravendita e finanziamento dell'acquisto, con particolare riguardo all'esercizio dello *ius poenitendi* da parte del consumatore. L'art. 67, comma 6, del codice del consumo prevede la risoluzione di diritto, senza alcuna penalità, del contratto di credito collegato qualora il consumatore eserciti il recesso dal contratto di acquisto di beni o servizi *«conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione»*. Tale disposizione prevede, altresì, l'obbligo del professionista di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, e che *«Le somme eventualmente versate dal*

terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati».

Con particolare riguardo ai contratti «negoziati fuori dai locali commerciali» (quale è quello concluso tra la ricorrente e il fornitore dell'elettrodomestico), «*il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi [...] con l'invio [...] di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive [...]. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso*» (art. 64 del codice del consumo). Giova, infine, rammentare che «*Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dai locali commerciali, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre: a) dalla data di sottoscrizione di una nota d'ordine ...*» (art. 65 del codice del consumo).

Ora, dall'esame dei documenti agli atti del presente procedimento, emerge che, a seguito della sottoscrizione della nota d'ordine l'8 aprile 2010, la ricorrente comunicava la propria volontà di recedere dal contratto con fax del 20 aprile 2010, quindi entro il termine di 10 giorni lavorativi. Seguiva poi l'invio della lettera raccomandata di conferma solo nel successivo mese di maggio, quindi ben oltre le 48 ore previste dalla predetta disciplina. Non ritiene il Collegio che tale ritardo incida sul valido esercizio del diritto di recesso. L'invio della raccomandata, previsto dalla legge, non va inteso infatti quale condizione di validità del recesso, bensì assume rilievo a soli fini probatori, come peraltro confermato dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 64. L'inefficacia del recesso per carenza del tempestivo invio della raccomandata deve quindi essere esclusa, sulla scorta anche di quanto deciso dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. L'Aquila, 25 febbraio 2011).

Ebbene, sulla scorta di quanto precede e considerando, altresì, che la ricorrente ha messo a disposizione del professionista il bene sin dalla comunicazione di recesso, non vi è ragione di dubitare in ordine alla legittimità e



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alla tempestività del recesso. L'intermediario, pertanto, era in grado di valutare positivamente l'efficacia del recesso, sulla base dell'invio del telefax dal consumatore al venditore, telefax che quest'ultimo non ha contestato, quando interpellato per iscritto dall'odierna convenuta.

Quanto invece alla mancanza della comunicazione dell'esercizio dello *ius poenitendi*, che il fornitore avrebbe dovuto inviare alla società finanziaria ex art. 67 del codice del consumo, si osserva che l'adempimento di detto obbligo non è previsto dalla legge quale condizione di operatività della risoluzione di diritto del contratto di finanziamento accessorio all'acquisto. Questa, infatti, si compie, ai sensi di legge (art. 67 comma 6, codice del consumo), per effetto del recesso esercitato «*conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione*».

L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione potrà rilevare, nei rapporti tra professionista e intermediario finanziatore, solo al fine della valutazione di eventuali conseguenze pregiudizievoli che siano derivate dall'assenza della comunicazione.

La domanda del ricorrente può pertanto essere accolta. Stante l'accoglimento, resta assorbita la domanda di accertamento della nullità del contratto di finanziamento.

Per l'insieme delle ragioni che precedono, il Collegio accoglie il ricorso e accerta l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di finanziamento e la conseguente estinzione dell'obbligo del ricorrente di corrispondere le relative rate di ammortamento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE